

## REGOLAMENTO DI ACCOGLIMENTO

### PRESSO LA CASA DI RIPOSO “IDA ZUZZI” DI SAN MICHELE AL TAG.TO

Allegato sub A) alla Carta dei Servizi della Casa di Riposo “Ida Zuzzi” –

Approvato con deliberazione del CDA del 29.02.2012 ; modificato con deliberazioni del CDA del 27.06.2012, del 07.09.2012, del 29.12.2015, del 03.08.2016, del 29.09.2017, del 15.06.2018 e del 27.02.2020.

### Premessa

Il presente regolamento disciplina le forme e le modalità di accoglimento degli ospiti della Casa di Riposo “Ida Zuzzi”, e rappresenta allegato alla Carta dei Servizi della Casa di Riposo medesima.

Agli effetti del presente regolamento si intende :

- per “ente gestore” : l’Azienda Speciale per i Servizi Sociali “Ida Zuzzi”, ente gestore del Centro Servizi “Casa di Riposo Ida Zuzzi” ;
- per “Casa di Riposo” : il Centro Servizi “Casa di Riposo Ida Zuzzi” ;
- per “ospite” : la persona ( anziana e/o non autosufficiente ) che chiede di essere accolta presso la Casa di Riposo ;
- per “persona di riferimento” : la persona ( diversa dall’ospite ) che assume l’impegno al pagamento delle rette di ospitalità ;
- per “parenti” : tutte le persone legate da vincoli di parentela o affinità verso l’ospite.

#### **Art. 1 - L’accoglimento dell’ospite in Casa di Riposo**

1. L’accoglimento dell’ospite presso la Casa di Riposo di norma è a tempo indeterminato ; l’accoglimento può avvenire a tempo determinato se previamente concordato fra la Casa di Riposo e l’ospite o la persona di riferimento.
2. L’ingresso avviene nella data che viene concordata fra la Casa di Riposo e l’ospite o la persona di riferimento, e indicata nell’impegno al pagamento delle rette di ospitalità sottoscritto in vista dell’accoglimento in struttura.
3. Se l’ospite o la persona di riferimento, opportunamente contattati dalla Casa di Riposo, ritardano la decisione in ordine all’ingresso o meno in struttura, la Casa di Riposo ha facoltà di assegnare agli interessati un termine non inferiore a 24 ore per la decisione, trascorso il quale potrà intendere la mancata risposta entro il termine assegnato come rifiuto di ingresso in struttura.
4. A decorrere dalla data concordata ai sensi del precedente comma 2 del presente articolo viene addebitata la retta alberghiera di ospitalità, indipendentemente dall’effettivo ingresso in Casa di Riposo.
5. In caso di mancato ingresso entro 7 giorni dalla data concordata ai sensi del comma 2 del presente articolo, la Casa di Riposo ha facoltà di dare disdetta all’inserimento dell’ospite, senza che in conseguenza della disdetta l’ospite, la persona di riferimento o i familiari possano vantare alcuna pretesa risarcitoria o compensatoria per il mancato ingresso.
6. L’assegnazione all’ospite di una stanza da letto avviene in base alla valutazione autonoma e discrezionale della Casa di Riposo.
7. Considerato che la quasi totalità delle stanze da letto è composta da n. 2 posti-letto, il contegno e i comportamenti tenuti dall’ospite nella stanza assegnata ( ad esempio : l’accensione del televisore o della radio personali ) devono essere rispettosi dell’altro ospite che condivide la camera ( in particolare in caso di criticità delle condizioni di salute dello stesso ).

8. In caso di problematiche legate alla convivenza dell'ospite o di altre ragioni che evidenzino la necessità o l'opportunità di un cambio di camera e/o di nucleo ( temporaneo o definitivo ) dell'ospite, la Casa di Riposo si riserva l'insindacabile facoltà di disporre la sistemazione dell'ospite presso altra camera o nucleo, dandone tempestiva comunicazione alla persona di riferimento.

9. Su richiesta motivata della Casa di Riposo, l'ospite deve lasciare la struttura quando la sua condotta non sia più compatibile con la vita di comunità o per altre particolari e gravi ragioni.

10. Conformemente al disposto dell'art. 6.5 del "Regolamento di accesso ai centri servizi residenziali e semiresidenziali per persone anziane non autosufficienti", approvato dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 21.12.2011 e recepito dall'Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale" con deliberazione del Direttore Generale n. 463 del 21.12.2011, in caso di aggravamento delle condizioni di salute e di autonomia dell'ospite già in possesso dell'impegnativa di residenzialità di 1° livello (cd. ridotta/minima), in attesa che si verifichino le condizioni che rendano possibile il passaggio dell'ospite al livello di intensità assistenziale appropriato la Casa di Riposo, compatibilmente con i propri standard organizzativi, assicura all'ospite stesso le prestazioni sanitarie.

11. In dipendenza dell'ingresso dell'ospite presso la Casa di Riposo, il direttore della stessa acquista facoltà :

- a) di comunicare l'avvenuto ingresso in Casa di Riposo a tutti i familiari prossimi dell'ospite conosciuti ( coniuge, figli, in caso di mancanza di figli nipoti figli di figli, fratelli/sorelle ), nonché ad altre persone per le quali lo stesso ravvisi opportuna l'informazione. E' fatta salva tuttavia specifica indicazione in senso contrario da parte dell'ospite, del tutore o dell'amministratore di sostegno ;
- b) di informare dell'avvenuto ingresso in Casa di Riposo il Comune in cui l'ospite aveva la residenza prima dell'ingresso in Casa di Riposo ( per le finalità previste dall'art. 6, comma 4, della legge n. 328/2000 ) ;
- c) di attivare le procedure per la nomina di un amministratore di sostegno per l'ospite qualora se ne ravvisi l'esigenza in considerazione delle condizioni dello stesso ( ai sensi dell'art. 406, comma 2, del codice civile ). Si precisa che l'attività in questione non sostituisce quella dei parenti dell'ospite, che mantengono inalterati i relativi obblighi e prerogative in ordine all'attivazione della procedura ;
- d) in caso di accoglimento a tempo indeterminato, di attivare le procedure per aggiornare l'iscrizione anagrafica dell'ospite ( cambio di residenza ). L'aggiornamento dell'iscrizione anagrafica potrà essere sospeso a seguito di motivata richiesta dell'ospite, della persona di riferimento o dei parenti prossimi.

## **2 - La persona ( diversa dall'ospite ) che assume l'impegno al pagamento delle rette di ospitalità**

1. La persona ( diversa dall'ospite ) che assume l'impegno al pagamento delle rette di ospitalità diviene "persona di riferimento" per la Casa di Riposo, vale a dire interlocutore primario per quanto concerne le problematiche connesse alla presenza dell'ospite in struttura.

2. All'atto della sottoscrizione della documentazione occorrente per l'ammissione, e comunque prima dell'ingresso, la persona di riferimento è tenuta a comunicare un proprio numero di telefono fisso, di telefonia mobile e indirizzo di posta elettronica per tutte le comunicazioni future con la casa di riposo. Qualora privo, comunicherà il numero di telefono fisso, di telefonia mobile e l'indirizzo di posta elettronica di altra persona di fiducia. Con l'indicazione dei numeri di telefono e dell'indirizzo di posta elettronica di cui al presente comma 2, la persona di riferimento accetta che tutte le comunicazioni della casa di riposo possano avvenire ai numeri di telefono o all'indirizzo di posta elettronica comunicati. In particolare accetta che in caso di mancata risposta alla chiamata telefonica la casa di riposo possa effettuare le comunicazioni alla persona di riferimento ( o all'altra persona di fiducia ) attraverso messaggio di posta elettronica o SMS/MMS.

3. Per la trasmissione di documentazione alla persona di riferimento o ad altra persona da questa indicata, in alternativa all'invio tramite posta ordinaria o consegna a mano la casa di riposo potrà avvalersi della modalità di trasmissione della documentazione all'indirizzo di posta elettronica di cui al precedente comma 2.

### **3 - Le informazioni di carattere sanitario e assistenziale**

1. Con l'accoglimento in struttura, e salva specifica indicazione in senso contrario sua o del tutore/amministratore di sostegno, l'ospite o chi lo rappresenta o assiste conferisce in via preventiva e permanente alla Casa di Riposo la prerogativa di estendere le informazioni di carattere sanitario e assistenziale che lo riguardano alla persona di riferimento e ai parenti prossimi ( ad esempio : ricoveri in ospedale, visite mediche specialistiche, andamento delle condizioni di salute ).

2. Al verificarsi di particolari gravi situazioni ( ad esempio : sopravvenuta incapacità naturale, nelle more della nomina di un amministratore di sostegno o tutore ) resta tuttavia ferma la facoltà della Casa di Riposo di fornire le informazioni di carattere sanitario e assistenziale anche ad altre persone diverse da quelle indicate al precedente comma 1 del presente articolo.

### **4 - Tutela dell'autonomia e della privacy dell'ospite**

1. Le visite all'ospite di parenti e conoscenti, così come le telefonate dirette all'ospite, sono consentite senza limitazioni di orario, con l'unico limite degli orari dell'igiene alla persona. Qualora parenti e conoscenti desiderassero pranzare con l'ospite dovranno presentare preventiva richiesta alla Casa di Riposo, che comunicherà la fattibilità in base alle esigenze del servizio e i costi del pranzo.

2. La fuoriuscita dell'ospite non autosufficiente dalla Casa di Riposo deve essere comunicata preventivamente in forma scritta alla Casa di Riposo. Qualora per l'ospite sia stato nominato un tutore o un amministratore di sostegno ( quest'ultimo in relazione alle potestà conferite ) la Casa di Riposo potrà chiedere prioritariamente a costoro informazioni in ordine alle modalità della suddetta fuoriuscita. Nel caso non sia stato nominato un amministratore di sostegno o un tutore, la Casa di Riposo potrà provvedere a chiedere informazioni alla persona che assume l'impegno al pagamento delle rette di ospitalità e – in caso di irreperibilità di questa – agli altri parenti. In ogni caso la Casa di Riposo si riserva - per particolari gravi situazioni legate alla tutela fisica dell'ospite - l'incondizionata facoltà di chiedere specifica liberatoria scritta dalle responsabilità connesse alla fuoriuscita dell'ospite non autosufficiente da parte dell'ospite, del tutore o amministratore di sostegno, o di altra persona di riferimento o parente.

3. La Casa di Riposo riceverà la corrispondenza indirizzata all'ospite e pervenuta in struttura ( atti di carattere giudiziario, posta raccomandata e semplice ). Dell'arrivo degli atti di carattere giudiziario, della posta raccomandata e della restante posta verranno tempestivamente informati l'ospite e la persona di riferimento ; in caso di mancato ritiro da parte degli interessati, la corrispondenza verrà trasmessa con posta raccomandata alla persona di riferimento.

4. Nel rispetto della normativa in vigore, la Casa di Riposo si riserva la facoltà di installare telecamere di sorveglianza, all'esterno e all'interno della struttura.

5 – ( nulla )

### **6 - Le rette e gli altri costi connessi all'ospitalità**

1. La retta di ospitalità che si applica è quella in vigore al momento dell'ingresso in Casa di Riposo dell'ospite.

2. In caso di assenza dell'ospite dalla Casa di Riposo per ricovero ospedaliero per i primi 3 giorni successivi al ricovero verrà addebitata la retta giornaliera piena ; dal 4° giorno successivo al ricovero e fino al giorno antecedente la dimissione la retta verrà ridotta del 25% ; in caso di assenza dell'ospite per motivi diversi dal ricovero ospedaliero la retta verrà addebitata per intero.

3. I conguagli per eventuali assenze per ricoveri ospedalieri saranno effettuati mediante decurtazione dalla fattura del mese in cui maturano, o comunque entro i due mesi successivi.

4. Per quanto concerne le concrete modalità di pagamento, verrà inviata fattura di regola mensile, il cui importo sarà calcolato moltiplicando la retta giornaliera per il numero di giorni del mese, con scadenza di pagamento non inferiore a 10 giorni.
5. Il pagamento potrà essere effettuato nelle seguenti forme ( a scelta della persona tenuta al pagamento):
  - a) tramite posta : in tal caso, oltre alla fattura, la Casa di Riposo invierà al domicilio della persona tenuta al pagamento bollettino di pagamento già compilato,  
ovvero
  - b) tramite banca : in tal caso il pagamento andrà effettuato all'Istituto di Credito che verrà indicato dalla Casa di Riposo.
6. Le fatture relative al pagamento delle rette alberghiere saranno intestate secondo le modalità indicate al momento dell'ingresso in struttura. Eventuali variazioni dei dati avranno efficacia solamente se comunicate in forma scritta.
7. In caso di più persone chiamate al pagamento, gli aumenti delle rette successivi all'anno di inserimento dell'ospite saranno ripartiti fra le diverse persone nella misura che verrà comunicata dagli stessi in forma scritta alla Casa di Riposo. In caso di mancata comunicazione, il maggior costo derivante dall'aumento della retta sarà addebitato per intero al primo sottoscrittore dell'impegno al pagamento delle rette.
8. La dichiarazione per la detrazione/deduzione della parte di spese sanitarie eventualmente comprese nelle rette di ospitalità ( da inserire in dichiarazione annuale dei redditi, secondo la normativa di settore ) andrà chiesta per tempo dagli interessati alla Casa di Riposo, e potrà essere dalla stessa rilasciata non appena in possesso dei dati contabili occorrenti.
9. In caso di ritardo nel pagamento delle rette di ospitalità, la Casa di Riposo si riserva la facoltà di applicare gli interessi moratori. In caso di procedura di tipo giudiziario potranno essere addebitati i costi della procedura legale.
10. La quota giornaliera regionale di rimborso per spese sanitarie e di rilievo sanitario verrà incamerata direttamente dalla Casa di Riposo al momento dell'erogazione da parte della competente Azienda Sanitaria.

#### **7 – Criteri per l'aggiornamento delle rette e degli altri costi connessi all'ospitalità**

1. La retta di ospitalità sarà soggetta a successivi aggiornamenti annuali, che di norma verranno comunicati entro il 31 gennaio dell'anno nuovo.
2. L'aumento della retta di ospitalità successivo al primo anno di accoglimento verrà posto in essere con i seguenti criteri di determinazione. L'aumento delle rette di ospitalità potrà conseguire - in ogni periodo dell'anno - ad una o più condizioni comportanti potenziale squilibrio nel bilancio dell'ente gestore della Casa di Riposo, da individuarsi in uno o più dei seguenti :
  - a) mancati o insufficienti adeguamenti della quota sanitaria corrisposta dalla Regione per il tramite dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente ;
  - b) aumento del costo della vita quale risultante dagli indici ISTAT ;
  - c) aumenti del costo del lavoro del personale dipendente della Casa di Riposo ;
  - d) significative variazione nei rapporti di dare o avere nei confronti del Comune di San Michele al Tagliamento ;
  - e) consistenti investimenti che la Casa di Riposo si fosse determinata a compiere ;
  - f) altre situazioni rilevanti sull'equilibrio economico del bilancio dell'ente gestore.

La misura degli adeguamenti delle rette deriverà non da criteri automatici e quantitativamente predefiniti conseguenti al verificarsi delle situazioni sopra descritte, bensì da una valutazione complessiva e comparativa svolta dall'ente gestore in ordine agli elementi della situazione economico-gestionale venutasi a creare.

#### **8 - I servizi compresi ed esclusi dalla retta di ospitalità**

**A) Sono compresi nella retta di ospitalità :**

- 1) Alloggio in stanza da due posti letto ( con fornitura e lavaggio della biancheria da letto, da bagno, delle coperte e del copriletto ), aria condizionata e chiamata di soccorso individuale in tutte le stanze ;
- 2) Prima colazione, pranzo, merenda pomeridiana e cena, bevande ai pasti, inclusi i regimi alimentari particolari stabiliti da prescrizione medica ;
- 3) Assistenza degli operatori socio sanitari ( 24 ore su 24 ) , che comprende, fra l'altro : imboccamento dell'ospite durante i pasti e igiene personale ( bagno, barba, lavaggio capelli, ecc. ) ;
- 4) Servizio di lavanderia, che comprende : lavaggio, stiratura e guardaroba della biancheria e dei capi personali dell'ospite . Per evitare confusione e perdite di capi, tutti gli ospiti devono aver cucito ( prima dell'ingresso in struttura, a cura e spese dell'ospite stesso ) su ogni capo di biancheria personale il codice di riconoscimento che verrà comunicato dalla Casa di Riposo ;
- 5) Sorveglianza medica, fornitura dei farmaci e degli ausili ( nelle forme previste dalla convenzione fra la Casa di Riposo e l'Azienda Sanitaria territorialmente competente ) ;
- 6) Assistenza infermieristica, con somministrazione dei farmaci ( 24 ore su 24 ) ;
- 7) Attività fisioterapica ;
- 8) Animazione ( servizio degli educatori/animatori ) ;

Le prestazioni sopra indicate rappresentano offerta indifferenziata per tutti gli ospiti. Nessuna riduzione di retta è accordata all'ospite in caso di mancata fruizione di uno o più delle prestazioni sopra indicate.

**B) Sono esclusi dalla retta di ospitalità :**

- 1) I ticket sanitari e i farmaci non previsti come gratuiti dal servizio sanitario nazionale. Con l'accoglimento in struttura, e salva specifica indicazione in senso contrario, l'ospite conferisce in via preventiva e permanente alla Casa di Riposo la prerogativa di assicurare la fornitura dei farmaci non previsti come gratuiti dal servizio sanitario nazionale. Per l'individuazione delle farmacie da cui acquistare i farmaci in questione l'ospite, la persona di riferimento o i parenti potranno fornire alla Casa di Riposo indicazioni, la cui concreta praticabilità sarà opportunamente valutata ; in assenza delle suddette indicazioni la Casa di Riposo potrà dar corso alla fornitura da farmacie del territorio. In ogni caso il pagamento dei ticket sanitari e dei farmaci non previsti come gratuiti dal servizio sanitario nazionale dovrà essere effettuato dall'ospite, dalla persona di riferimento o dai parenti direttamente alla farmacia fornitrice entro 7 ( sette ) giorni dalla comunicazione da parte della Casa di Riposo ;
- 2) I trasporti con ambulanza per eventuali visite mediche e dimissioni ospedaliere non assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale. Con l'accoglimento in struttura, e salva specifica indicazione in senso contrario, l'ospite conferisce in via preventiva e permanente alla Casa di Riposo la prerogativa di assicurare il suddetto servizio di trasporto ; la Casa di Riposo anticiperà la liquidazione delle fatture all'organizzazione che avrà effettuato il servizio ( Croce Rossa Italiana o ad altra ONLUS o ditta ), trasmettendo quindi alla persona che assume l'impegno al pagamento delle rette di ospitalità fattura per l'integrale rimborso di quanto anticipato. Salvo quanto necessario al trasporto in ambulanza e alla sistemazione in sicurezza dell'ospite durante il trasporto, l'accompagnamento e la presenza alle visite mediche nelle strutture sanitarie dove le stesse si svolgeranno compete ai parenti o altre persone di riferimento dell'ospite stesso. La Casa di Riposo, per situazioni di particolare complessità assistenziale, si riserva la facoltà di far accompagnare e assistere l'ospite da proprio personale durante le predette visite mediche ;
- 3) L'assistenza in caso di ricovero in ospedale o in altra struttura diversa dalla Casa di Riposo ;

- 4) La riscossione delle pensioni, le pratiche pensionistiche o previdenziali, le altre pratiche personali e più in generale la gestione di denaro dell'ospite ( compreso il pagamento delle rette di ospitalità della Casa di Riposo ), che dovranno essere assicurati autonomamente dai familiari o dalla persona che assume l'impegno al pagamento delle rette.

### **9 - Il denaro e gli altri beni che l'ospite porta con sé in Casa di Riposo**

1. La Casa di Riposo non risponde di denaro e altri valori ( ad esempio : gioielli ) che non siano stati preventivamente consegnati in custodia al direttore. Dell'avvenuta custodia il direttore redigerà ricevuta indicante la descrizione di quanto consegnato. All'atto dell'ingresso verrà sottoscritta la lista degli effetti personali che l'ospite terrà con sé presso la struttura senza consegnarli al direttore ai sensi del primo periodo del presente punto 1.
2. I suddetti denaro e valori saranno riconsegnati esclusivamente all'ospite, all'amministratore di sostegno o tutore, ovvero alla persona che assume l'impegno al pagamento delle rette di ospitalità o ad altro parente nel caso in cui i valori in questione siano stati da questi ultimi versati.
3. In caso di decesso dell'ospite, la Casa di Riposo disporrà la consegna dei beni del defunto agli eredi. In caso di mancato ritiro, il direttore della Casa di Riposo redigerà un "verbale di rinvenimento" dei beni dell'ospite, comunicandolo agli eredi con invito al ritiro.

### **10 – Rientro al domicilio e trasferimento in altra struttura**

1. Qualora l'ospite o la diversa persona di riferimento decidano il rientro al domicilio o il trasferimento in altra struttura dovranno darne comunicazione in forma scritta alla Casa di Riposo con almeno 5 ( cinque ) giorni di anticipo.
2. Dalla data della presentazione al protocollo della Casa di Riposo della formale comunicazione scritta della dimissione o trasferimento fino al 5° giorno successivo la retta alberghiera di ospitalità verrà addebitata per intero.

### **Art. 11- Accoglimento di ospiti in regime privatistico**

L'accoglimento di ospiti in regime cd "privatistico" ( vale a dire : in assenza di impegnativa di residenzialità e con oneri a completo carico dell'ospite ) viene disposta dal Direttore della Casa di Riposo con propria determinazione, secondo i criteri di priorità e le prerogative discrezionali di seguito precisate.

### **INGRESSI A TEMPO INDETERMINATO**

Le domande presentate per l'accoglimento in regime privatistico saranno valutate secondo i seguenti criteri di priorità.

**a)** verrà data preferenza alle domande relativamente alle quali ha residenza nel Comune di San Michele al Tagliamento almeno una delle seguenti persone : la persona da accogliere, il caregiver o almeno uno dei familiari più stretti.

Tale criterio rappresenta in primo luogo un concreto riconoscimento dello sforzo che la comunità di San Michele al Tagliamento, attraverso l'Amministrazione comunale, ha affrontato per la costruzione e l'ampliamento dell'edificio, nonché per l'acquisizione delle dotazioni di arredi e attrezzature della Casa di Riposo ( gran parte del relativo costo è stato infatti assunto direttamente dall'Amministrazione comunale di San Michele al Tagliamento ). Per altro verso, la residenza nel Comune di San Michele al Tagliamento del caregiver o dei familiari più stretti, per la loro maggiore vicinanza rispetto alla sede della Casa di Riposo, è elemento idoneo a favorire un processo di fidelizzazione del nucleo familiare : minimizza il disagio del percorso e della durata del tragitto per accedere alla struttura, facilitando

così le visite all'ospite e dando conseguentemente maggiori garanzie di permanenza dell'ospite presso la struttura, minimizzando l'eventualità di processi di mobilità in uscita dell'ospite stesso verso altre case di riposo.

**b)** in via subordinata verrà data preferenza alle domande relativamente alle quali ha residenza in Comuni del territorio dell'Azienda ULSS n. 4 "Veneto orientale" almeno una delle seguenti persone : la persona da accogliere, il caregiver o almeno uno dei familiari più stretti della persona da accogliere.

Il criterio sub b) viene proposto in considerazione della coincidenza di aspettative fra la Casa di Riposo e i caregiver/familiari della persona da accogliere. Infatti la maggior vicinanza dal luogo di residenza del caregiver/familiari è elemento idoneo a favorire un processo di fidelizzazione del nucleo familiare coinvolto ( in quanto viene minimizzato il disagio del percorso e della durata del tragitto per accedere alla struttura, con conseguente maggiore facilità di recarsi in visita all'ospite ), con la conseguenza per la Casa di Riposo di avere maggiori garanzie di permanenza stabile dell'ospite presso la struttura, evitando mobilità in uscita dell'ospite stesso verso altre case di riposo.

La preferenza dei residenti nei comuni del territorio dell'Azienda ULSS n. 4 "Veneto orientale" rispetto a quelli residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia di cui al successivo punto c) consegue alla possibilità per i primi ( e non per i secondi ) di accedere alle impegnative di residenzialità della Regione Veneto.

**c)** in ulteriore via subordinata verrà data preferenza alle domande relativamente alle quali ha residenza in Comuni del Friuli Venezia Giulia prossimi al territorio del Comune di San Michele al Tagliamento almeno una delle seguenti persone : la persona da accogliere, il caregiver o almeno uno dei familiari più stretti della persona da accogliere.

Il criterio sub c) viene proposto in considerazione della coincidenza di aspettative fra la Casa di Riposo e i caregiver/familiari della persona da accogliere. Infatti la maggior vicinanza dal luogo di residenza del caregiver/familiari è elemento idoneo a favorire un processo di fidelizzazione del nucleo familiare coinvolto ( in quanto viene minimizzato il disagio del percorso e della durata del tragitto per accedere alla struttura, con conseguente maggiore facilità di recarsi in visita all'ospite ), con la conseguenza per la Casa di Riposo di avere maggiori garanzie di permanenza stabile dell'ospite presso la struttura, evitando mobilità in uscita dell'ospite stesso verso altre case di riposo.

**d)** per le restanti domande di accoglimento : ordine cronologico di presentazione della domanda, con preferenza per le persone residenti nella Regione del Veneto.

In caso di più richiedenti che si trovino nelle condizioni previste per ciascuna delle lettere dalla a) alla d), l'accoglimento sarà disposto dal Direttore dando preminenza ai più significativi tra gli elementi delle domande pervenute, quali ( l'elencazione è da intendersi quale mera indicazione priva di graduazione di priorità ) :

- urgenza sociale di provvedere per l'accoglimento ( anche supportata da relazioni dei competenti organi/uffici ) ;
- urgenza di carattere sanitario ( in particolare : prevista dimissione ospedaliera ) ;
- mobilità da altre Case di Riposo di cui la persona sia ospite in regime privatistico ;
- concreta possibilità per la struttura di accogliere l'ospite adeguatamente ( in relazione alle problematiche di carattere sanitario dello stesso, alle camere da letto disponibili nei diversi nuclei e alla presenza di altri ospiti con problematiche analoghe che possano interagire negativamente con lo stesso ) ;
- altri elementi pertinenti ;
- ordine cronologico di presentazione della domanda.

La determinazione del Direttore che dispone per l'accoglimento della domanda evidenzia le ragioni che stanno a fondamento della decisione adottata.

### **ACCOGLIENZE TEMPORANEE D'URGENZA**

Per le fattispecie previste dalla lett. a) della precedente regolamentazione relativa agli ingressi in regime privatistico a tempo indeterminato, l'Azienda Speciale attua accoglienze temporanee d'urgenza della durata massima di 60 giorni per ospiti di 1° e 2° livello di intensità assistenziale e per ospiti autosufficienti. L'accoglienza viene stabilita dal Direttore in presenza di gravi urgenze, di natura sanitaria o sociale, al fine di consentire l'apprestamento delle condizioni per il rientro o per il mantenimento a domicilio della persona. Qualora al termine dei 60 giorni di permanenza in struttura permangano condizioni che rendono ancora problematico il rientro a domicilio dell'ospite, i richiedenti potranno formulare una nuova richiesta per confermare l'accoglienza in struttura a tempo indeterminato, che verrà esaminata secondo i criteri previsti per gli ingressi in regime privatistico a tempo indeterminato.